

LR 19/2025 ART. 8 COMMI 1 - 13. REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INTEGRAZIONE ALLA BORSA DI STUDIO PREVISTA DALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 7 MARZO 2006 (PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA DISCIPLINA UNITARIA IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE) IN FAVORE DEI MEDICI ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ORGANIZZATO DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

Sommario

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 BENEFICIARI.....	3
ART. 3 IMPORTO DELLA BORSA COMPENSIVO DI INTEGRAZIONE.....	3
ART. 4 REQUISITI PER MANTENERE IL DIRITTO A PERCEPIRE L'INTEGRAZIONE REGIONALE.....	3
ART. 5 REVOCA.....	4
ART. 6 TRASFERIMENTO.....	4
ART. 7 RESTITUZIONE DELLA COMPONENTE INTEGRATIVA DELLA BORSA.....	5
ART. 8 MODALITA' DI RICHIESTA/RINUNCIA ALL'INTEGRAZIONE REGIONALE.....	5
ART. 9 VERIFICHE E RICHIESTA EVENTUALE RESTITUZIONE INTEGRAZIONE REGIONALE.....	6
ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	6
ART. 11 NORMA FINALE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIA.....	6
ART. 12 PUBBLICITÀ.....	7
ART. 13 NORMATIVA.....	7

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, la procedura e le modalità per il riconoscimento dell'integrazione alla borsa di studio prevista dall'articolo 17 del Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006 (principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale), disposta con l'art. 8 commi 1-13 della Legge Regionale n. 19 del 2025 (Legge di Stabilità 2026) in favore dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere la frequenza al predetto corso di formazione e favorire la permanenza sul territorio di tali professionalità.

ART. 2 BENEFICIARI.

1. Hanno diritto a beneficiare dell'integrazione alla borsa di cui al precedente art. 1 i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nei termini previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. I medici che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/2025 risultano già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia possono richiedere di beneficiare dell'integrazione regionale a partire dal primo mese successivo dalla data di entrata in vigore della predetta Legge e per tutta la rimanente durata di frequenza del corso. Il diritto all'integrazione decorre dal mese successivo alla data dell'istanza, salvo quanto previsto all'art. 11, comma 2 del presente regolamento.
3. I medici iscritti a decorrere dall'ammissione al triennio 2026-2029 al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, hanno il diritto a percepire l'integrazione regionale salva espressa rinuncia.

ART. 3 IMPORTO DELLA BORSA COMPRENSIVO DI INTEGRAZIONE.

1. Per effetto dell'integrazione, l'ammontare complessivo della singola borsa di studio è fissato in 25.000 euro annui omnicomprensivi, al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.

ART. 4 REQUISITI PER MANTENERE IL DIRITTO A PERCEPIRE L'INTEGRAZIONE REGIONALE.

1. I medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per mantenere il diritto a percepire l'integrazione regionale devono:

- a) conseguire il relativo diploma di formazione specifica, nei termini fissati dalla regolamentazione vigente;
 - b) iscriversi alla graduatoria regionale annuale dei medici da incaricare per la medicina generale;
 - c) partecipare alle procedure per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato come medico del ruolo unico di assistenza primaria nel Servizio sanitario regionale. Tale obbligo permane per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica.
2. Il medico che ha beneficiato della borsa di studio integrata con fondi regionali e a cui viene conferito incarico, a tempo indeterminato, da parte delle Aziende sanitarie regionali del Friuli Venezia Giulia, è soggetto all'obbligo di mantenimento dell'incarico nell'ambito del Servizio sanitario regionale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica.

ART. 5 REVOCA.

1. L'integrazione regionale è revocata in caso di:
 - a) esclusione dal corso di formazione per giudizio negativo di idoneità secondo quanto previsto dalla regolamentazione del corso;
 - b) mancato conseguimento del titolo nei termini previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE);
 - c) interruzione o sospensione della formazione, a esclusione degli impedimenti temporanei per gravidanza e malattia, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 368/1999;
 - d) risoluzione anticipata del contratto, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 368/1999.
2. Nel caso si manifesti una delle condizioni di cui al comma 1, la revoca viene disposta con atto del direttore della SC Centro Regionale Formazione, previo invio di comunicazione all'interessato che potrà fornire, entro 15 giorni dal ricevimento, eventuali elementi a controdeduzione.

ART. 6 TRASFERIMENTO.

1. Nel caso di trasferimento ad altro corso di specialità o ad altra scuola fuori regione prima del conseguimento del diploma di formazione specifica, il medico che ha beneficiato della borsa di

studio integrata con fondi regionali è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale quanto percepito a titolo di integrazione regionale ai sensi dell'art. 3 durante tutto il periodo di frequenza del corso di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto all'art. 7, comma 3 del presente regolamento.

ART. 7 RESTITUZIONE DELLA COMPONENTE INTEGRATIVA DELLA BORSA

1. In caso di revoca del premio di studio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il medico assegnatario è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito a titolo di integrazione regionale durante tutto il periodo di frequenza, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 comma 2 dipendente dalla condotta del beneficiario, il medico assegnatario della borsa di studio integrata con fondi regionali è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale quanto percepito a titolo di integrazione regionale durante tutto il periodo di frequenza del corso di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali.
3. ARCS comunicherà al medico assegnatario della borsa di studio integrata con fondi regionali l'importo da rimborsare, provvederà al recupero di quanto dovuto e al trasferimento delle risorse recuperate all'Amministrazione regionale. Tale importo affluirà al titolo n. 3 (entrate extratributarie) – tipologia n. 500 (rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028”.

ART. 8 MODALITA' DI RICHIESTA/RINUNCIA ALL'INTEGRAZIONE REGIONALE.

1. I medici di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento possono richiedere di beneficiare dell'integrazione regionale a partire dal primo mese successivo dalla data di entrata in vigore della citata legge e per tutta la rimanente durata di frequenza del corso, nei termini ivi indicati, inviando tramite PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it l'apposito modulo di richiesta (allegato 1) compilato e firmato.
2. I medici di cui all'art. 2, comma 3 conseguono direttamente il diritto a percepire l'integrazione regionale, salvo espressa rinuncia da presentare inviando tramite PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it l'apposito modulo di rinuncia (allegato 2) compilato e firmato.
3. I moduli di richiesta e di rinuncia sono pubblicati sul sito istituzionale di ARCS.

ART. 9 VERIFICHE E RICHIESTA EVENTUALE RESTITUZIONE INTEGRAZIONE REGIONALE.

1. La SC Centro Regionale Formazione verificherà, presso le competenti sedi, che il medico:
 - titolare di integrazione regionali partecipi, nei tre anni a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica, alle procedure per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato come medico del ruolo unico di assistenza primaria nel Servizio sanitario regionale;
 - beneficiario della borsa di studio integrata con fondi regionali e cui viene conferito incarico, a tempo indeterminato, da parte delle Aziende sanitarie regionali del Friuli Venezia Giulia, rispetti l'obbligo di mantenimento dell'incarico nell'ambito del Servizio sanitario regionale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica.
2. In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo ai soggetti beneficiari, ARCS provvederà a richiedere agli stessi il rimborso previsto.

ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

1. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, in accordo con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato D.lgs. 101/2018.
2. I dati saranno trattati dai soggetti coinvolti nelle attività previste dal Regolamento con modalità atte a garantirne la massima sicurezza e riservatezza e solo ad opera di persone istruite ed autorizzate al loro trattamento.
3. Con l'istanza, il candidato dichiara di aver preso visione dell'informativa estesa reperibile sul sito aziendale alla sezione "Policy in materia di protezione dei dati personali".

ART. 11 NORMA FINALE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIA.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione.
2. A fronte della richiesta dell'avente diritto pervenuta entro il 16 febbraio 2026, l'integrazione oggetto del presente regolamento verrà riconosciuta a decorrere dalla mensilità di competenza del mese di gennaio 2026 e, per i mesi di gennaio 2026 e febbraio 2026, verrà liquidata nel mese di marzo 2026.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 12 PUBBLICITÀ.

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda. (www.arcs.sanita.fvg.it).

ART. 13 NORMATIVA.

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368e ss.mm. e ii.;

Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006;

Legge Regionale n. 19 del 2025 (Legge di Stabilità 2026).